

FISCO E CONTABILITA'

Finanziamento operazione di permuta immobiliare

Nella [delibera n. 100 del 13 aprile 2017 la Corte dei Conti per la Lombardia](#) risponde ad un Comune che chiedeva di poter acquistare un fabbricato storico mediante la permuta di un'area comunale, versando una somma pari alla differenza di valore fra i beni immobili oggetto di permuta, che riteneva di finanziare in parte tramite lo standard qualitativo aggiuntivo, in parte utilizzando un fondo comunale destinato al Centro storico e il rimanente con i proventi da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) che il privato dovrà versare nelle casse dell'Ente per la realizzazione dell'intervento edilizio programmato: la Corte risponde che essendo l'operazione di permuta finalizzata all'acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato storico e di alcune pertinenze, che sarebbero complessivamente destinate allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, essa si sostanzierebbe in una spesa in conto capitale, cui è quindi possibile farsi fronte, nel 2017, con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione (mentre per il 2018, i commi 460-461 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 non contemplano, tra le operazioni finanziabili con in predetti oneri, l'acquisizione di immobili); per quanto invece riguarda le risorse relative alla monetizzazione degli standard qualitativi, l'utilizzo è subordinato alla verifica, da parte del Comune, a monte che la stessa monetizzazione sia "la più funzionale per l'interesse pubblico" in concreto perseguito e, a valle, che il bene oggetto di acquisizione risulti individuato nel piano dei servizi e destinato all'effettiva realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero di opere previste nel medesimo piano.

Fonte: Enti online del 02/05/2017